





**ELABORATO:** 

# RILIEVO DI PRODUZIONI AGRICOLE DI PARTICOLARE PREGIO RISPETTO AL CONTESTO PAESAGGISTICO

	IDENTIFICAZIONE ELABORATO										
Livello Prog.	Codice F	Rintracciabilità	Tipo Doc.	Sez. Elaborato	N° Foglio	Tot. Fogli	1	N° Elaborato	DATA	SCALA	
PD	2019	00646	RT	03	1	26	03.RPAgr		09/2021	-:-	
	REVISIONI										
REV	DATA		DESCRIZIONE					ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO	
01	[]			[]				IVC	N/A	N/A	
	·										

PROGETTAZIONE

MAYA

Engineering

MAYA ENGINEERING SRLS C.F./P.IVA 08365980724 Dott. Ing. Vito Caliò

Amministratore Unico 4, Via San Girolamo 70017 Putignano (BA) M.: +39 328 4819015

E.: v.calio@maya-eng.com PEC: vito.calio@ingpec.eu MAYA ENGINEERING SRLS 4, Via San Girolamo 70017 Putignano (BA) C.F./P.IVA 08365980724

Mo Oalio
(TIMBRO E FIRMA)

TECNICO SPECIALISTA

Dott.ssa Agr. Mariangela Nunzella

Via Vittorio Emanuele n. 31 72024 Faggiano (TA) M.: +39 3289323999

E.: agronomomariangelanunzella@gmail.com



(	TIMBRO	E FIRM	4)

<b>SPAZIO</b>	<b>RISERVATO</b>	AGLI ENTI
---------------	------------------	-----------

RICHIEDENTE

**BRINDISI ENERGIA8 SRL** 

C.F./P.IVA 02729310025 Corso Libertà n. 17 13100 Vercelli (VC)

(TIMBRO E FIRMA PER BENESTARE)





# **SOMMARIO**

1	OGGET	TO	1
2	INQUA	DRAMENTO TERRITORIALE	1
3	DESCR	IZIONE DEI LUOGHI	4
4	PRODU	ZIONI AGRICOLE DI PARTICOLARE PREGIO	5
	4.1.1	Carciofo Brindisino IGP – Carciofo a Indicazione Geografica Protetta"	5
	4.1.2	Terra d'Otranto DOP – Olio a Denominazione di Origine Protetta	5
	4.1.3	Salento IGT – Vino a Indicazione Geografica Tipica	6
	4.1.4	Brindisi DOC – Vino a Denominazione di Origine Controllata	7
	4.1.5	Puglia IGT – Vino a Indicazione Geografica Tipica	8
	4.1.6	Aleatico di Puglia DOC – Vino a Denominazione di Origine Controllata	8
	4.1.7	Negroamaro di Terra d'Otranto DOC, Vini a denominazione di origine controllata	9
	4.1.8	Terra d'Otranto DOC – Vino a Denominazione di Origine Controllata	10
5	RILIEV	O DI PRODUZIONI AGRICOLE DI PARTICOLARE PREGIO	12
6	CONCL	USIONI	24

03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	0	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.





# 1 OGGETTO

In data 08/09/2021 la sottoscritta Dr.ssa Agr. Nunzella Mariangela, con studio tecnico in Via Vittorio Emanuele II, 31 a Faggiano (TA), iscritta all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Taranto con il n. 327, riceveva mandato professionale da MAYA Engineering S.R.L per la redazione della presente relazione tecnica avente per oggetto:

"Rilievo di produzioni agricole di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico" relativo l'impianto agrovoltaico AEPV29 ubicato in agro del comune di Brindisi in località Masseria Trullo con relativo collegamento alla stazione elettrica "Brindisi –Cerrito"

In data 18/09/2021 ho eseguito di sopralluogo finalizzato all'accertamento dello stato dei loghi e in possesso della documentazione fornita dal committente e mi appresto a scrivere quanto a seguire.

### 2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il sito è caratterizzato secondo il Piano regolatore del comune di Brindisi (BR) come Zona Omogenea E "Agricola", e ha un'estensione di Ha 39.13.54, è ubicato secondo il N.C.E.U. al Fg n. . 166 p.lle nn. 114, 1064, 119, 116, 57, 247, 248, 317, 318, 352, 353, 356, 1002, 1057, 91, 998, 1000, 991 del comune di Brindisi, di seguito si riportano le coordinate geografiche e l'ubicazione:

✓ Lat: 40.547211 N✓ Lon: 17.984908 E✓ Altitudine: 37 m slm

Di seguito si riporta la tabella catastale con la natura e la consistenza di ogni singola particella interessata dall'intervento:

Foglio	Particella	Sub	Qualità	Classe	На	aa	ca	Reddito	Reddito
rogno	1 al ticcha	Sub	Quanta	Classe	11a	aa	Ca	dominicale	agrario
166	1002		SEMINATIVO	4	00	85	31	€ 24,23	€ 22,03
166	1057		SEMINATIVO	4	04	20	39	€ 119,41	€ 108,56
166	91		SEMINATIVO	4	01	28	5	€ 36,37	€ 33,07
166	998		SEMINATIVO	4	06	31	15	€ 179,28	€ 162,98
166	1000		SEMINATIVO	4	02	02	43	€ 57,50	€ 52,27
166	991		SEMINATIVO	3	10	54	70	€ 490,24	€ 299,59
166	114		SEMINATIVO	4	01	93	90	€ 55,08	€ 50,07
166	1064		SEMINATIVO	4	02	41	51	€ 68,60	€ 62,36
166	119		SEMINATIVO	4	00	07	00	€ 1,99	€ 1,81
166	116		SEMINATIVO	4	02	38	35	€ 67,70	€ 61,55
166	57	AA	SEMINATIVO	3	02	11	00	€ 98,08	€ 59,93
166	57	AB	ORTO	1	00	16	28	€ 29,43	€ 16,82
166	247		ORTO	1	00	93	26	€ 168,58	€ 96,33

03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	1	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.






		TOT	ALE SUPERFICE	E	39	13	54		
166	356	AB	SEMINATIVO	3	00	00	80	€ 0,37	€ 0,23
166	356	AA	ORTO	1	00	07	00	€ 12,65	€ 7,23
166	353		SEMINATIVO	4	00	63	36	€ 18,00	€ 16,36
166	352	AB	ORTO	1	00	07	15	€ 12,92	€ 7,39
166	352	AA	SEMINATIVO	3	00	52	00	€ 24,17	€ 14,77
166	318		SEMINATIVO	3	00	83	20	€ 38,67	€ 23,63
166	317	AC	ORTO	1	00	11	48	€ 20,75	€ 11,86
166	317	AB	ULIVETO	3	00	06	85	€ 2,83	€ 2,30
166	317	AA	SEMINATIVO	3	00	80	77	€ 37,54	€ 22,94
166	248		SEMINATIVO	3	00	76	80	€ 35,70	€ 21,82

L'area d'intervento, ricade nell'area di Tuturano, frazione del comune di Brindisi, a distanza di circa 1 km dal centro abitato e all'incirca 6,3 km in linea d'aria dalla stazione elettrica di TERNA "S/E Brindisi-Cerrito" dove l'energia prodotta andrà ceduta alla rete elettrica nazionale.

Il sito interessato al progetto, con giacitura prevalentemente pianeggiante, è facilmente accessibile dalla strada SP 81 e da strade di accesso interpoderali del comune di Brindisi.




Inquadramento catastale con cavidotto di connessione


03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	2	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.







Inquadramento PRG comune di Brindisi dell'area oggetto d'intervento



Inquadramento geografico IGM con cavidotto di connessione alla stazione elettrica

03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	3	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.





ordinate geografiche: WGS 84 - UTM 33N 40.546771° - Long. 17.906649°



Inquadramento Territoriale Cartografico Ortofoto

#### **DESCRIZIONE DEI LUOGHI**

L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto agrovoltaico e della relativa opera di connessione alla "S-E Brindisi-Cerrito", compresa l'area buffer di 500 m, presenta superfici seminabili, oliveti, vigneti e fruttiferi

In particolare sulle superfici seminabili in asciutto si coltivano cereali autunno – vernini e ortaggi in pieno campo, nello specifico su gran parte dell'area d'impianto sono presenti cocomeri e stoppie di cereali autunno vernini. Nelle aree interessate dalla posa dei pannelli solari non sono presenti ulivi e impianti viticoli, ad eccezione di una fila di elementi arborei di ulivo su parte della p.lla 317 e su parte della p.lla 247 (c.a. 5.000 m²) elementi arborei di ulivo consociati ad alberi da frutto, lo stesso dicasi per la p.lla 1064 sulla quale insistono fabbricati e un uliveto attiguo, impianti, entrambi, che non saranno interessati ad espianto perché fuori dall'area d'impianto.

Nelle aree circostanti l'impianto agrovoltaico, buffer di 500 m, sono presenti impianti di olivo caratterizzati da un sesto regolare nella quasi totalità dei terreni, le cultivar sono quelle tipiche della zona in esame quali "Cellina di Nardò" ed "Ogliarola salentina" di età variabile da 10 agli 70 anni, alcuni dei quali con evidenti segni di disseccamento rapido ascrivibili a Xylella fastidiosa e vigneti di varietà ascrivibile Negroamaro e Primitivo allevati a controspalliera in irriguo con sesto d'impianto m 2,20 x m 1,00. Si rinvengono altresì colture orticole pacciamate e un impianto di melograno

Le superfici interessate alla linea aerea di connessione MT e il relativo buffer di 500 m, sono coltivate ad ortaggi in irriguo non pacciamati, vigneti e oliveti.

03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	4	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.





#### 4 PRODUZIONI AGRICOLE DI PARTICOLARE PREGIO

Con la locuzione "produzioni agricole di particolare pregio" si suole indicare tutte le colture atte al conseguimento del riconoscimento di certificazioni I.G.P., I.G.T., D.O.C. e D.O.P. Nell'areale brindisino olive da olio, uva da vino e carciofi sono ritenuti atti alla produzione di prodotti per i quali è indispensabile il conseguimento della certificazione a seguito ad assoggettamento a Organismi di Certificazione e il ligio rispetto dei disciplinari di produzione di cui seegue una breve descrizione ai paragrafi successivi.

### 4.1.1 Carciofo Brindisino IGP – Carciofo a Indicazione Geografica Protetta"

Approvato con *Regolamento UE n. 1120/21 della Commissione del 31 ottobre 2011*, prevede che sia certificabile l'ortaggio fresco della specie Cynara cardunculus subsp. Scolymus L. riferibile all'ecotipo Carciofo Brindisino, prodotto l'intero territorio amministrativo dei comuni della provincia di Brindisi: Brindisi, Cellino San Marco, Mesagne, San Donaci, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, San Vito dei Normanni e Carovigno.

Il materiale di propagazione deve provenire esclusivamente da piante appartenenti all'ecotipo "Carciofo Brindisino" coltivate nell'area di produzione designata, o da vivai accreditati di cui al D.M. del 14/04/1997 che utilizzano materiale di propagazione di categoria C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) proveniente dalla zona di produzione, e costituito da: carducci, parti di ceppaia (zampe, tozzetti), ovoli (ramificazioni quiescenti inserite alla base del fusto), piantine micropropagate, piante da vivaio provenienti da germoplasma risanato, piante da seme.

La densità di piantagione non deve superare le 8.000 piante/ha e la distanza tra le file può variare fra 80 e 120 cm sulla fila e 120 -180 cm tra le file. Deve essere fatta una rotazione almeno biennale, alternando il carciofo con colture miglioratrici, da rinnovo o seminativi. Sono previste concimazioni di fondo e interventi successivi con dosi che non superino un apporto complessivo di 300 kg/ha di N, 120 kg/ha di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> e 150 kg/ha di K<sub>2</sub>O e microelementi ed è vietato l'uso di fitoregolatori di sintesi. Nelle attività di difesa e diserbo devono essere rispettate le norme di difesa integrata del carciofo aggiornate dalla Regione Puglia – Osservatorio Fitosanitario Regionale - e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

L'intero processo di produzione deve essere tracciato e rintracciabile, pertanto è prevista l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori (che dovranno essere nello stesso territorio dei comuni designati per la produzione.

# 4.1.2 Terra d'Otranto DOP – Olio a Denominazione di Origine Protetta

Approvato con Reg. CE 644 del 20/03/1998. La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cellina di Nardò e Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese o Salentina) per almeno il 60%. Possono, altresì concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%.

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva, comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione, compresi nell'intero territorio amministrativo delle provincie di Lecce e nel territorio della provincia di Taranto con l'esclusione dei seguenti Comuni: Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte e la porzione del Comune di Taranto censita al catasto con la

03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	5	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.





lettera A nonché, nei seguenti Comuni della provincia di Brindisi: Brindisi, Cellino S. Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Sandonaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre S. Susanna.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. È consentita una densità massima di 400 piante per ettaro.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta, deve avvenire direttamente dalla pianta ed essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno.

La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta non può superare 120,00 quintali per ettaro per gli impianti intensivi. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

#### 4.1.3 Salento IGT – Vino a Indicazione Geografica Tipica

Approvato con *D.M.* 12.09.1995, G.U. 237 del 10.10.1995. L'indicazione geografica tipica "Salento" è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti esplicitati nel disciplinare di produzione. L'indicazione geografica tipica "Salento", è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante, spumante, novello.

I vini a indicazione geografica tipica "Salento", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione, per la provincia di Brindisi, Lecce e Taranto, a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

L'indicazione geografica tipica "Salento" è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativi sinonimi: Aglianico n., Aleatico n., Barbera n., Bianco di Alessano b., Bombino bianco b., Bombino nero n., Cabernet Franc n., Cabernet Sauvignon n., Chardonnay b., Falangina b., Fiano b., Francavilla, Greco b., Greco bianco b., Impigno b., Incrocio Manzoni 6.0.13 b., Lacrima n., Lambrusco n.(da Lambrusco Maestri), Malbech n., Malvasia b. (dal Malvasia bianca e/o Malvasia bianca di Candia, Malvasia n. (da Malvasia nera di Brindisi e/o Malvasia nera di Lecce), Merlot n., Moscatello selvatico b., Moscato bianco b., Negroamaro n., Negroamaro precoce cannellino n., Notardomenico n., Pampanuto b., Petit Verdot n., Piedirosso n., Pinot bianco b., Pinot grigio g., Pinot nero n., Primitivo n., Refosco dal Peduncolo rosso n., Riesling italico b., Riesling renano b., Sangiovese n., Sauvignon b., Semillon b., Susumaniello n., Sylvaner verde b., Syrah n., Uva di Troia n., Verdeca b., Fermentino b., Verdicchio b.

La zona di produzione geografica tipica delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica "Salento" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per tutte le tipologie dei vini a indicazione geografica tipica "Salento", a tonnellate 17 per la tipologia Rosso Primitivo; a tonnellate 23 per le tipologie derivate da uve a bacca nera; a tonnellate 26 per quelle derivate da uve a bacca bianca; con o senza la specificazione del vitigno.

03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	6	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.





### 4.1.4 Brindisi DOC – Vino a Denominazione di Origine Controllata

Approvato con *D.P.R.* 22.11.1979, G.U. 111 del 23.04.1980. La denominazione di origine controllata «Brindisi» è riservata ai vini, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, con le tipologie di seguito riportate: Rosso, anche Novello e Riserva, Rosato, anche Spumante, Bianco, anche Spumante, Negroamaro, anche Riserva, Negroamaro Rosato, anche Spumante, Susumaniello, Chardonnay, anche Spumante, Malvasia bianca, anche Spumante, Fiano, anche Spumante, Sauvignon, anche Spumante.

I vini a denominazione di origine controllata «Brindisi» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente *composizione ampelografica*:

- ✓ «Brindisi» Rosso e Rosato, minimo 70% Negroamaro: possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindisi. Susumaniello, Montepulciano, Sangiovese e le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico" iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare da sole o congiuntamente, nella misura massima del 30%.
- ✓ «Brindisi» Negroamaro o Negro amaro, Rosso e Rosato, minimo 85% Negroamaro, possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico", nella misura massima del 15% come sopra identificati.
- ✓ «Brindisi» Susumaniello, minimo 85% Susumaniello: possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico", nella misura massima del 15% come sopra identificali.
- ✓ «Brindisi» Bianco, minimo 80% Chardonnay, Malvasia bianca, da sole o congiuntamente: possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche lesive di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico", iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare nella misura massima del 20% come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.
- ✓ «Brindisi» Chardonnay, minimo 90% Chardonnay: possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico", nella misura del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.
- ✓ «Brindisi» Malvasia bianca, minimo 90% Malvasia bianca: possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico", nella misura del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.
- ✓ «Brindisi» Fiano, minimo 90% Fiano: possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o
  congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia
  per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico", nella misura del 10% ad esclusione dei
  moscati.
- ✓ «Brindisi» Sauvignon, minimo 90% Sauvignon: possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole
  o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione
  Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico", nella misura del 10%, come sopra
  identificati, ad esclusione dei moscati.

03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	7	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.





La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Brindisi", comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Brindisi e Mesagne.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini "Brindisi DOC" è: 15 tonnellate ad ettaro per il Rosso, Rosato anche spumante, Negroamaro rosso, Negroamaro rosato anche spumante, Susumaniello, Novello, Rosso Riserva, Negroamaro rosso Riserva; 13 tonnellate ad ettaro per il Bianco anche spumante, Chardonnay anche spumante, Malvasia Bianca anche spumante Piano anche spumante, Sauvignon anche spumante. Sono ammesse maggiorazioni di rese del 20% in annate eccezionalmente favorevoli.

# 4.1.5 Puglia IGT – Vino a Indicazione Geografica Tipica

Approvato con D.M. 12.09.1995, G.U. 237 del 10.10.1995. L'indicazione geografica tipica "Puglia" è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello; rosati anche nella tipologia frizzante, spumante, novello. I vini a indicazione geografica tipica "Puglia", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per l'intero territorio della regione Puglia a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei Vini "Puglia".

L'indicazione geografica tipica "Puglia" è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno 1'85%. con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativi sinonimi: Aglianico n., Aleatico n., Asprinio bianco b., Barbera n., Bianco di Alessano b., Biancolella b., Bombino bianco b., Bombino nero n., Cabernet Franc n., Cabernet Sauvignon n., Chardonnay b., Coda di volpe b., Falanghina b., Fiano b., Francavilla, Greco b., Impigno b., Incrocio Manzoni 6.0.13 b., Lacrima n., Lambrusco n. (da Lambrusco Maestri), Malbech n., Malvasia b. (da Malvasia bianca e/o Malvasia bianca di Candia), Malvasia n. (da Malvasia nera di Brindisi e/o Malvasia nera di Lecce), Merlot n., Montonico b., Moscatello selvatico b., Moscato bianco b., Negroamaro n., Negroamaro precoce cannellino n, Notardomenico n., Pampanuto b., Petit Verdot n., Piedirosso n., Pinot bianco b., Pinot grigio g., Pinot nero n., Primitivo n., Refosco dal peduncolo rosso n., Riesling italico b., Riesling renano b., Sangiovese n., Sauvignon b., Semillon b., Susumaniello n., Sylvaner verde b., Syrah n., Trebbiano, Uva di Troia n., Verdeca b., Verdicchio b., Vermentino b.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Puglia" comprende i territori amministrativi delle province di Bari, BAT (Barletta – Andria – Trani), Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto della regione Puglia.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata nell'ambito aziendale, non deve essere superiore rispettivamente per i vini a indicazione geografica tipica "Puglia" bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, esclusi i vitigni Aleatico e Primitivo, a tonnellate 26; per i vini a indicazione geografica tipica "Puglia", con specificazione dei vitigni Aleatico e Primitivo, a tonnellate 22.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

#### 4.1.6 Aleatico di Puglia DOC – Vino a Denominazione di Origine Controllata

Approvato con D.P.R. 29.05.1973 G.U. n. 214 – 20.08.1973. La denominazione di origine controllata "Aleatico di Puglia" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare

03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	8	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.





di produzione. Il vino a DOC "Aleatico di Puglia" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal seguente vitigno: Aleatico minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni: Negro amaro, Malvasia nera e Primitivo, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%. Le uve devono essere prodotte nel territorio delle province di: Bari, Foggia, Brindisi, Lecce e Taranto. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC "Aleatico di Puglia" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità. Sono quindi da considerarsi idonei i terreni di buona esposizione, di natura calcareo – argilloso – silicea anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni prevalentemente argillosi o alluvionali eccessivamente umidi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC "Aleatico di Puglia", in vigneti a coltura specializzata, non deve essere superiore a: 8,00 tonnellate/ettaro. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando tale limite, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 14,00% vol.

# 4.1.7 Negroamaro di Terra d'Otranto DOC, Vini a denominazione di origine controllata

Approvato con *DM 04.10.2011* G.U. n. 245 – 20.10.2011. La denominazione di origine controllata "Negroamaro di Terra d'Otranto" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente di produzione per le seguenti tipologie: Rosso, anche Riserva; Rosato, anche Spumante e Frizzante. La denominazione di origine controllata "Negroamaro di Terra d'Otranto" Rosso, anche Riserva, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno Negroamaro per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatiche, idonei alla coltivazione nella regione Puglia, per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10%.

La denominazione di origine controllata "Negroamaro di Terra d'Otranto" Rosato, anche nella tipologia Spumante e Frizzante è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve, provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno Negroamaro per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Puglia, per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 %.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Negroamaro di Terra d'Otranto" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Negroamaro di Terra d'Otranto" devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli generalmente usate nella zona. In particolare le forme di allevamento ammesse sono l'alberello e le spalliere tenute a guyot e a cordone speronato

03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	9	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.





e dovranno garantire al capo a frutto un'altezza dal suolo non superiore ad un metro. Non sono ammesse forme espanse (es. pergola, tendone). La densità di impianto per i nuovi vigneti e per i reimpianti non potrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. È vietata ogni pratica di forzatura. È prevista l'irrigazione di soccorso. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini devono essere di 11 tonnellate a ettaro.

### 4.1.8 Terra d'Otranto DOC – Vino a Denominazione di Origine Controllata

Approvato con DPR 04.10.2011 GU n. 246 – 21-10-2011. La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e requisiti prescritti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, anche Spumante; Rosato, anche Spumante e Frizzante; Rosso, anche con menzione Riserva; Chardonnay, anche Frizzante; Malvasia Bianca, anche Frizzante; Fiano, anche Frizzante; Verdeca, anche Frizzante; Aleatico; Malvasia Nera; Primitivo.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Bianco, senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà Chardonnay per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia, per la zona di produzione omogenea "Salento Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25 % - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti riportati nell'allegato 1 del disciplinare.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Rosso, senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve, provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalle varietà Negroamaro, Primitivo, Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata, da sole o congiuntamente per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25% come sopra identificati, riportati nell'allegato 1 del disciplinare.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Rosato senza specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dalle varietà Negroamaro, Primitivo, Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata da sole o congiuntamente, per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25 % come sopra identificati, riportati nell'allegato 1 del disciplinare.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Chardonnay, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Malvasia Bianca, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dai vitigni Malvasia Bianca, Malvasia di Candia, Malvasia Bianca Lunga, da sole o congiuntamente, per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	10	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.





La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Fiano, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Verdeca, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Aleatico, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Malvasia Nera, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dai vitigni Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata, da sole o congiuntamente, per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Primitivo, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno, per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Bianco nella tipologia Spumante, senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà Chardonnay per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca e nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25 % come sopra identificati, riportati nell'allegato 1 del disciplinare.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Fiano, Verdeca, Malvasia Bianca e Chardonnay, anche nella tipologia e Frizzante, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà corrispondenti per almeno il 90%. (Per la specificazione del vitigno Malvasia Bianca, la base ampelografica dei vigneti può essere composta dalle varietà Malvasia Bianca, Malvasia di Candia, Malvasia Bianca Lunga; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione

03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	11	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.





Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Rosato nella tipologia frizzante, spumante senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà Negroamaro, da sole o congiuntamente per almeno il 70%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico – Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 30 % come sopra identificati, riportati nell'allegato 1 del disciplinare.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli generalmente usate nella zona. In particolare le forme di allevamento ammesse sono l'alberello e le spalliere tenute a guyot e a cordone speronato, e dovranno garantire al capo a frutto un'altezza dal suolo non superiore a un metro. Non sono consentite altre forme di allevamento.

La densità di impianto per i nuovi vigneti e per i reimpianti non potrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti: 11 t/Ha e 11% vol per le varietà Verdeca, Chardonnay, Malvasia Bianca, Fiano; Aleatico t/ha 9,0 e 14,00% vol, Malvasia Nera 11,0 t/Ha e 12,00% vol, Primitivo t/Ha 9,0 e 13,50% vol, Bianco t/Ha 11,0 e 11,00% vol, Rosato 11,0 t/Ha e 11,50% vol, Rosso t/Ha 11,0 e 11,50% vol.

Nella produzione della tipologia Primitivo è consentito l'uso esclusivo di uve raccolte nella prima fruttificazione (grappoli). Sono da escludersi espressamente le uve rivenienti dalle "femminelle" (racemi).

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti massimi stabiliti, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi del disciplinare di produzione.

Qualora le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Bianco, siano unicamente destinate alla produzione del tipo Spumante, e siano oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10 % vol.

Qualora le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Bianco, con specificazione di vitigno, siano unicamente destinate alla produzione delle tipologie Frizzante e siano oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol.

La regione Puglia, con proprio decreto, sentita la filiera vitivinicola interessata, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

### 5 RILIEVO DI PRODUZIONI AGRICOLE DI PARTICOLARE PREGIO

03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	12	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.






Al fine effettuare un rilievo georeferenziato per localizzare le eventuali colture agricole presenti che potrebbero dare origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P., I.G.T., D.O.C. e D.O.P. così come richiesto, è stato effettuato in primo luogo uno studio delle cartografie disponibili sul sito www.sit.puglia.it e la relativa foto interpretazione. Per lo studio delle ortofoto si è fatto ricorso a quelle più aggiornate presenti sul SIT Puglia che risalgono al 2019, integrando con l'utilizzo di Google Earth con ortofoto risalenti al 2020.

In secondo luogo è stato effettuato uno studio in campo delle reali colture agricole presenti nelle superfici interessate dal progetto.

Come già detto nel paragrafo "Descrizione dei luoghi" nell'area dell'impianto agrovoltaico non presenta colture agricole arboree ad eccezione di alcuni ulivi che non saranno oggetto di espianto perchè fuori dall'area di posa dei pannelli, mentre nel suo buffer di 500 m si rinvengono uliveti estensivi con sesti di impianto regolare, di età variabile tra i 10 e i 70 anni, alcuni dei quali con evidenti segni di disseccamento rapido ascrivibili a Xylella fastidiosa; sono presenti vigneti di varietà ascrivibile a Primitivo e Negroamaro allevati a spalliera in irriguo con sesto d'impianto m 2,20 x m 1,00.

Si riporta la carta dell'uso del suolo della Regione Puglia estrapolata dal SIT Puglia in cui con differenti colorazioni sono evidenziate le varie colture presenti sul territorio limitrofo all'area oggetto d'intervento.



Segue report fotografico georeferenziato

03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	13	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.







03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	14	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.







03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	15	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.







03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	16	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.







Ī	03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	17	25
Ī	Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.









03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	18	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.







	Sea.
	Land .
	-
	45
。————————————————————————————————————	
GPS Map	Camera 🦃
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Lat N 40° 33' 1.2708" Long E 17° 59' 6.9936"	
Edit 14 40 00 1.2700 Long E 17 00 0.9950	4

03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	19	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.







03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	20	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.








03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	21	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.







03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	22	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.







03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	23	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.





# 6 CONCLUSIONI

Ad evasione dell'incarico ricevuto ho provveduto allo studio della cartografia e delle ortofoto seguito da sopralluogo nelle aree oggetto progetto per l'impianto agrovoltaico AEPV29 e delle opere ed infrastrutture connesse, compreso un buffer di 500 m.

Dallo studio della cartografia unitamente a sopralluogo in campo è emerso che sono non sono presenti colture di pregio sull'area d'impianto, mentre sono presenti vigneti e uliveti *atti* a certificazione IGP, IGT, DOP e DOC nel buffer di 500 m relativo le aree di impianto e sono presenti impianti orticoli di carciofo, vigneti e uliveti *atti* a certificazione IGP, IGT, DOP e DOC nel buffer di 500 m relativo le opere connessione.

Corre l'obbligo precisare che, il buffer di 500 metri ricade in proprietà private, talune delle quali con passaggio interdetto da recinzioni per le quali non è stato possibile farmi autorizzare all'accesso dai legittimi; pertanto, non potendo accedervi abusivamente compiendo una violazione di proprietà privata, ho osservato quanto riportato, dalle strade pubbliche e interpoderali (in cui è stato consentito il transito) prospicienti l'area di impianto e la rete di connessione.

03.RPAgr	0	Rilievo di produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	09/2021	24	25
Documento	REV	Descrizione	Data	Pag.	Tot.